



CRITERI ISTRUTTORI RELATIVI ALLA PROCEDURA DI CUI ALL'ARTICOLO 7 DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1991 N. 10

La CSEA, alla quale è affidato il procedimento per la determinazione delle aliquote di integrazione tariffaria delle imprese elettriche minori, ai sensi di quanto previsto dalla Legge 10/1991 e dal provvedimento CIP 2/87, ha elaborato i criteri riportati nel presente documento, al fine di garantire il rispetto dei principi di buona amministrazione e di corretto uso delle risorse pubbliche, in conformità alle seguenti indicazioni generali:

- **stretta attinenza delle poste all'attività elettrica**: sono ammessi alla reintegrazione i soli costi effettivi relativi all'esercizio dell'attività di produzione, distribuzione e vendita dell'energia elettrica svolta dalle imprese elettriche minori, mentre non sono riconosciute le poste che non hanno alcuna attinenza con lo specifico settore elettrico o che si pongono come palesemente contrari rispetto al canone di diligente gestione dell'impresa elettrica;
- **economicità**: sono riconosciute come base di calcolo le sole poste riconducibili ad una diligente gestione dell'impresa elettrica e non anche i costi in contrasto con le finalità a cui è deputato il meccanismo in questione;
- **autonomia di ciascuna annualità**: le valutazioni operate da CSEA relativamente alle diverse annualità oggetto di istruttoria, godono della più ampia autonomia senza poter ingenerare nell'impresa il legittimo affidamento qualora la CSEA, anche in recepimento di pronunce giurisdizionali, modifichi i propri criteri istruttori, non ammettendo la reintegrazione dei costi eventualmente già riconosciuti nelle annualità precedenti.

CRITERI ISTRUTTORI

1. Acquisto di energia

Sono ammessi in deduzione i costi documentati relativi ad energia fatturata da altre imprese elettriche.

2. Scorte iniziali di magazzino

2.1 Materiali ed apparecchi a magazzino

Tale conto dovrà accogliere le rimanenze iniziali dell'esercizio e, con l'obbligo della tenuta delle scritture di magazzino, dovrà essere documentato dalle risultanze finali dell'apposito registro.

2.2 Combustibili ed altre scorte

Tale conto dovrà accogliere le rimanenze, esistenti all'inizio dell'esercizio, dei combustibili, dei lubrificanti e delle altre scorte e, con l'obbligo della tenuta delle scritture di magazzino, dovrà essere documentato dalle risultanze finali dell'apposito registro.

3. Ammortamento beni materiali

3.1 Ammortamento ordinario

Le quote di ammortamento dei beni materiali (immobili/impianti e macchinari ed altri beni) sono deducibili a partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene. La deduzione è ammessa in misura non superiore a quella risultante dall'applicazione del costo storico dei beni – rivalutato secondo le disposizioni di legge - dei coefficienti stabiliti con apposita tabella pro-tempore approvata con Decreto del 31/12/1988 - Min. Finanze e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e comunque entro i limiti della normativa fiscale. I coefficienti sono

stabiliti per categorie di beni omogenei in base al normale periodo di deperimento e consumo nei vari settori produttivi.

3.2 Ammortamento anticipato di beni, materiali e immateriali

Non è ammesso al reintegro dei costi.

Per i beni il cui costo unitario non supera € 516,46 è ammessa la deduzione integrale dei costi nell'esercizio in cui sono stati acquisiti.

4. Ammortamento dei beni immateriali

4.1 Ammortamento ordinario

- Il costo dei beni immateriali è deducibile in quote costanti di ammortamento rapportate alla durata di utilizzazione prevista dalla legge o dal contratto. Se la durata non è determinabile, le quote di ammortamento sono deducibili in misura annuale non superiore a 1/5 del costo. Le quote di ammortamento del valore di avviamento iscritto nel bilancio sono deducibili in misura non superiore a 1/5 del valore stesso.
- Non è ammessa al regime di integrazione tariffaria la minusvalenza generata dall'alienazione di un bene prima del completamento del periodo di ammortamento. Sono fatti salvi i casi di comprovata necessità, che devono essere adeguatamente motivati dall'impresa ammessa al regime di integrazione.

5. Accantonamenti dell'esercizio

5.1 Fondo svalutazione crediti

- Premesso che il fondo interessa soltanto le perdite su crediti per tariffe di energia elettrica ed accessori, si farà riferimento alla vigente normativa fiscale, che prevede l'ammissione di un accantonamento annuo massimo del 0,50% di tutti i crediti esistenti per fornitura di energia elettrica e contributi di allacciamento fino al raggiungimento del 5% dei crediti elettrici risultanti in bilancio.
- Dai proventi di conto economico, si dovrà rilevare l'inclusione delle partite alla riduzione forfettaria del 0,5% prevista per il sovrapprezzo termico, dal provvedimento CIP n. 27/1984 del 3 agosto 1984 e s.m.i. e, per le quote di compensazione tariffaria, dal provvedimento CIP n. 32/1986 del 23 maggio 1986 e s.m.i..

5.2 Fondo per rischi ed oneri

- Nel caso in cui tali costi siano strettamente inerenti all'esercizio elettrico, si riconoscono i costi per accantonamenti in virtù del diritto dell'impresa di registrare costi di entità certa o probabile, di cui non è determinato l'ammontare ovvero la data di sopravvenienza (es.: costi di ripristino o bonifica per fine attività, contenziosi).
- Nel caso in cui la natura dell'accantonamento sia dovuta a colpe o comportamenti malevoli da parte dell'impresa (es. reati ambientali, conseguenti procedimenti di bonifica), tali costi non vengono

riconosciuti. Il principio vale anche se tali costi non sono stati registrati nell'esercizio sotto forma di accantonamento.

5.3 Fondo supplementare d'ammortamento e rinnovo

Non ammesso al reintegro dei costi.

5.4 Fondo trattamento fine rapporto di lavoro (T.F.R.)

È ammesso un accantonamento annuale pari all'importo atto a adeguare il fondo al trattamento dovuto al personale dipendente alla fine dell'esercizio in base alla normativa vigente.

6. Spese del personale

6.1 Salari e stipendi ed altre remunerazioni

Il costo del personale è il costo necessario per l'esercizio dell'impresa soggetto ad oneri sociali nella misura derivante dall'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e degli accordi sindacali aziendali.

Il costo riconosciuto del personale suddiviso per dirigenti, quadri, impiegati e operai è il valore minimo tra il costo medio sostenuto dall'impresa ed il costo medio del personale rilevato dall'INPS nell'ambito dell'"Osservatorio sui lavoratori dipendenti" relativo alle denunce retributive mensili per i dipendenti del settore "Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata".

6.2 Oneri sociali obbligatori

Tale voce accoglierà esclusivamente gli oneri sociali a carico dell'esercizio nei confronti dei diversi istituti per le varie assicurazioni sociali obbligatorie.

6.3 Indennità trattamento fine rapporto di lavoro (T.F.R.)

Importi corrisposti al personale in relazione alla cessazione del rapporto di lavoro o a titolo di anticipazione per come previsto dal nuovo istituto del trattamento di fine rapporto. Detta voce è complementare a quella di accantonamento al fondo T.F.R. ed al conto accantonamenti utilizzati nell'esercizio T.F.R. e permette la ricostruzione dei movimenti verificatisi.

6.4 Altri oneri contrattuali

Sono ammesse in deduzione le spese per provvidenze aziendali a favore del personale quali assicurazioni non obbligatorie, contributi ARCA, contributi versati alle forme di previdenza complementare, contributi dopo lavoro, e analoghi dovuti in dipendenza del C.C.N.L. o di accordi sindacali aziendali.

6.5 Benefit aziendali riconosciuti al personale dirigente in base al contratto collettivo di lavoro

In relazione al personale inquadrato nella qualifica di dirigente ai sensi del contratto collettivo di lavoro per il personale delle aziende industriali, è ammissibile al reintegro dei costi, la spesa sostenuta per i contratti di noleggio a lungo termine di una autovettura a persona per un valore massimo annuo riconosciuto pari a 9.000 euro.

6.6 Rimborso spese di viaggio ai dipendenti

Il rimborso delle spese di viaggio al personale dipendente, compreso quello dirigente, è ammissibile al reintegro dei costi unicamente per le trasferte effettuate in relazione alle esigenze connesse allo svolgimento del servizio e per le attività elettriche dell'impresa. Sono ammessi i rimborsi spese relativi a viaggi e trasferte solamente se correlati da note spese per importi congrui "leggibili" (con indicazione del soggetto, del periodo di riferimento e della motivazione della trasferta) e dalla relativa documentazione di supporto (es. scontrini, ricevute, fatture, ecc.). L'entità massima giornaliera del rimborso a piè di lista per le spese alberghiere e per i pasti, nonché per i rimborsi determinati in maniera forfetaria sono stabiliti in misura pari a quelli riconosciuti per i dipendenti delle società del gruppo GSE s.p.a. (cft. Allegato "Guida ai rimborsi spese" del GSE s.p.a.).

7. Costi di produzione

7.1 Acquisti di combustibili

- a) Valutazione del contratto relativo alla fornitura di combustibile e della compagine societaria del fornitore (prezzo, termini di pagamento e natura dell'importo) e verifica dell'acquisizione di diverse offerte commerciali ai fini del rispetto principio del costo efficiente.
 - Vengono riconosciuti i costi solo ove siano state acquisite più offerte. In caso contrario si applicherebbe il *Cap* di cui al punto successivo.
- b) Valutazione del costo medio del combustibile
 - Viene applicato un *Cap* sul costo della materia prima: il costo massimo viene determinato in base al prezzo di mercato medio mensile pubblicato sul sito del Ministero della Transizione Ecologica al quale va detratto il valore dell'accisa gasolio e aggiunto il valore dell'accisa ridotta sul gasolio per la produzione di energia elettrica considerando eventualmente una minima maggiorazione forfetaria pari al 1%.
 - Deve essere fornita la separata evidenza dei costi della materia prima dai costi di trasporto e dagli eventuali costi di dilazione.
- c) Eventuali maggiori oneri sostenuti a causa della presenza di un soggetto intermediario
 - Tali maggiori oneri vengono esclusi dal calcolo del costo del combustibile.
- d) Costi quote EUA
 - La direttiva 2003/87/CE riguarda impianti la cui potenza termica supera i 20 MW, pertanto, le imprese al di sotto di tale soglia, sono escluse dall'obbligo di invio della dichiarazione di verifica delle emissioni di CO₂.
 - Il costo di acquisto delle quote CO₂ è ammesso solo se supportato dalla ricevuta di riconsegna del registro UE, che contenga una quantità emessa inferiore e/o uguale a quella acquistata.

Le imprese possono acquistare tali quote attraverso accordi bilaterali o sul mercato; in ogni caso, il costo massimo riconosciuto non può superare di oltre il 10% i prezzi medi mensili d'asta per l'acquisto di tali quote. I predetti prezzi medi mensili sono quelli attualmente pubblicati sul sito accreditato Sendeco2 (<https://www.sendeco2.com/it/prezzi-co2>).

7.2 Acquisiti di lubrificanti

È ammesso in deduzione il relativo costo documentato nella misura massima derivante dal consumo specifico degli impianti di produzione e delle quantità sostituite per i normali cambi imposti dalle norme di funzionamento e per le avarie documentate.

7.3 Acquisti di materiali ed apparecchi

È ammesso in deduzione il costo documentato che non ecceda il 10% del valore degli impianti elettrici utilizzati in proprio e/o in affidamento.

7.4 Spese di trasporto

Sono ammesse in deduzione le spese di trasporto documentate inerenti alla produzione e distribuzione di energia elettrica a condizione che le stesse non siano già ricomprese nei punti 7.1, 7.2 e 7.3.

7.5 Spese per lavori, riparazione e manutenzione

- Dovendo tener conto dell'alto grado di utilizzo degli impianti del settore elettrico e dei necessari continui interventi di manutenzione programmata, i relativi costi verranno ammessi nella misura del 5% del valore storico – rivalutati secondo le disposizioni di legge - degli impianti utilizzati in proprio e/o affidamento;
- Nei casi di affidamento delle attività di manutenzione ordinarie e straordinaria ad imprese facenti parte del medesimo gruppo societario, nell'ambito di contratti di servizio, l'onere contrattualmente pattuito è ammesso nella misura massima del costo di mercato. L'impresa richiedente è tenuta a dimostrare il rispetto di questa disposizione nonché di trasmettere alla Cassa copia dei contratti stipulati.

7.6 Spese per consulenze amministrative e tecniche e prestazioni professionali

Si applica quanto previsto dalla successiva voce 10.1.

8. Oneri finanziari

8.1 Interessi su debiti a medio termine

Sono ammessi in deduzione esclusivamente gli interessi documentati derivanti dalla stipula di contratti di finanziamento registrati.

8.2 Interessi su debiti a breve termine

È ammesso in deduzione il costo degli interessi documentati entro il limite massimo della media nazionale dei tassi pubblicati sul bollettino statistico della Banca D'Italia.

8.3 Interessi su prestiti obbligazionari

Gli interessi su prestiti obbligazionari sono ammissibili se attinenti all'attività elettrica.

8.4 Interessi su fidejussioni

Gli interessi su fidejussioni sono ammissibili se attinenti all'attività elettrica.

8.5 Interessi per contratti di leasing per beni strumentali

Gli interessi per contratti di leasing per beni strumentali sono ammissibili se attinenti all'attività elettrica.

8.6 Interessi per contratti di leasing per veicoli aziendali

Gli interessi per contratti di leasing per veicoli aziendali sono ammissibili se attinenti all'attività elettrica e se ne è stata verificata l'effettiva utilità.

8.7 Interessi per debiti tributari e previdenziali

Gli interessi per debiti tributari e previdenziali sono ammissibili se attinenti all'attività elettrica, fatta eccezione per interessi da ritardato pagamento. Verrà valutata l'ammissibilità a reintegro degli interessi da dilazione di pagamento, ove la normativa offra tale possibilità di legittima rateizzazione.

8.8 Interessi passivi verso CSEA/ARERA/AGCM

Gli interessi passivi verso CSEA, ARERA e AGCM non sono ammessi a reintegro.

8.9 Interessi di dilazione di pagamento

Gli oneri di dilazione di pagamento vengono riconosciuti all'impresa limitatamente sulla base del costo del denaro e dell'esposizione finanziaria e calcolato sul tasso effettivo globale medio (TEGM) rilevato dalla Banca d'Italia per la categoria attualmente denominata "anticipi, sconti commerciali e finanziamenti all'importazione".

9 Oneri fiscali

9.1 Canoni e concessioni

Sono ammessi in deduzione esclusivamente i costi documentati inerenti al servizio elettrico.

9.2 Imposte di registro, bolli e varie

Sono ammessi in deduzione esclusivamente i costi inerenti alla forma sociale.

10 Costi generali

10.1 Spese per consulenze amministrative e tecniche e prestazioni professionali

Sono ammessi in deduzione i costi documentati, riconosciuti strettamente indispensabili per l'attività di produzione e distribuzione dell'energia elettrica e purché congrui (principio generale di economicità).

10.2 Spese prestazioni professionali rese nell'ambito dei contenziosi

Sono ammessi in deduzione i costi documentati, riconosciuti strettamente indispensabili per l'attività di produzione e distribuzione dell'energia elettrica e purché congrui (principio generale di economicità), per prestazioni professionali rese nell'ambito dei contenziosi, civili, amministrativi e penali, sia verso tutte le Autorità e/o enti pubblici sia verso privati alle condizioni di seguito elencate¹.

In caso di contenziosi civili e amministrativi contro ARERA, AGCM, CSEA e ogni altro ente pubblico e soggetto privato, laddove l'impresa sia soccombente, non vi è ammissione a reintegro dei suddetti costi.

I costi per prestazioni professionali rese nell'ambito dei contenziosi penali, sono ammessi a reintegro solo nel caso in cui il contenzioso si concluda a favore dell'impresa, con formula di assoluzione, ai sensi degli artt. 129 e 530 c.p.p..

In ogni caso, per tutti i contenziosi (civili, amministrativi e penali) i costi saranno ammessi a reintegro solo all'esito di tutti i gradi di giudizio esperibili.

Per compensare il differimento del riconoscimento dei suddetti costi viene aggiunto un interesse figurativo (che viene calcolato a partire dall'esercizio di iscrizione in bilancio del costo fino all'esercizio di riconoscimento) basato sul tasso effettivo globale medio (TEGM) rilevato dalla Banca d'Italia per la categoria attualmente in uso e denominata "anticipi, sconti commerciali e finanziamenti all'importazione".

10.3 Ulteriori precisazioni per Spese per consulenze amministrative e tecniche e prestazioni professionali anche rese nell'ambito dei contenziosi

Possono essere ammesse consulenze e prestazioni professionali svolte anche da professionisti appartenenti agli organi sociali (inclusi i sindaci supplenti), nel rispetto dei criteri di stretta attinenza e di congruità/economicità di cui sopra e purché non ricorrano ipotesi di incompatibilità fissate dalla legge (cfr., ad es. art. 9, comma 2, del D. Lgs. n. 39/2013 e art. 18, comma 1, lett. c), della legge n. 247/2012).

Non sono ammessi costi duplicati, in relazione a consulenze e prestazioni professionali rese nell'ambito di contenziosi relativi a cause seguite da più professionisti nell'ambito dello stesso grado di giudizio, secondo il criterio dell'economicità.

I costi sostenuti per le spese di consulenza, rese nell'ambito di contenziosi civili, amministrativi e penali contro ARERA, AGCM, CSEA o altri enti pubblici ovvero contro i privati, relativamente ai quali l'impresa risulti soccombente, non sono ammessi a reintegro.

10.4 Perdite su crediti afferenti alle tariffe di energia elettrica ed accessori

¹ A titolo meramente esemplificativo, non sono considerati costi strettamente attinenti all'esercizio dell'attività elettrica (e non sono, pertanto, reintegrabili), in quanto non strettamente connessi all'attività d'impresa, (i) quelli relativi all'assistenza prestata in occasione di contenziosi, sia giurisdizionali, sia arbitrali, tra le Società istanti ed i propri soci ovvero (ii) quelli relativi all'assistenza prestata in occasione di contenziosi vertenti su richieste attivate dalle Società istanti contro compagnie assicuratrici, azionandone la relativa manleva rispetto ad istanze risarcitorie subite da terzi, qualora sia evidente che le predette istanze risarcitorie sorgano da fatti imputabili alla non corretta gestione aziendale.

Saranno riconosciute esclusivamente quelle spese che saranno state oggetto di procedura giudiziaria negativa ed eccedenti l'accantonamento al fondo svalutazione crediti.

10.5 Sopravvenienze passive

Sono ammessi in deduzione i costi documentati derivanti da maggiori oneri non registrati nell'esercizio di competenza.

10.6 Emolumenti organi sociali

Il costo massimo da riconoscere relativo al compenso dell'organo amministrativo, sia se presente l'Amministratore Unico sia se presente il Consiglio di Amministrazione, viene determinato sulla base dei valori medi dei costi dei dirigenti del settore "Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata" rilevato dall'osservatorio INPS.

All'interno di tale costo, qualora previsto, viene incluso il valore del trattamento di fine mandato (tale compenso aggiuntivo a quello ordinario viene deliberato dall'assemblea e viene accantonato ogni anno dall'impresa).

10.7 Costi per leasing

Vengono riconosciuti i costi per leasing ammessi in deduzione sulla base del TUIR (DPR 22 dicembre 1986, n. 917, art 102 comma 7) e determinati in sede di dichiarazione dei redditi.

Per quanto riguarda i costi per leasing per beni strumentali e per beni immobiliari non vengono riconosciuti i costi che non abbiano pertinenza alle esigenze di servizio delle attività elettriche. Sono ammessi i costi della sede dove l'impresa svolge l'attività amministrativa.

Per quanto riguarda i costi per leasing per veicoli aziendali non vengono riconosciuti i costi che non abbiano pertinenza alle esigenze di servizio delle attività elettriche con l'eccezione di un unico veicolo "di rappresentanza" in uso ai vertici aziendali.

10.8 Compenso collegio sindacale

È ammesso in deduzione il costo derivante dalla forma sociale nella misura non superiore a quella prevista dall'apposita tabella ministeriale.

10.9 Altre spese generali d'esercizio

Sono ammesse le spese generali derivanti dall'espletamento della vita aziendale con totale esclusione di quanto erogato a titolo di liberalità.

10.10 Rimborsi spese per professionisti

Sono ammessi i rimborsi spese relativi a viaggi e trasferte pertinenti all'esercizio elettrico per i professionisti solamente se correlati da note spese per importi congrui e "leggibili" (con indicazione del soggetto, del periodo di riferimento e della motivazione della trasferta) e dalla relativa documentazione di supporto (es. scontrini, ricevute, fatture, ecc.).

10.11 Remunerazione netto patrimoniale

Viene riconosciuta la remunerazione del capitale investito secondo quanto previsto dalle delibere ARERA.

10.12 Altri oneri

Non è previsto il riconoscimento dei costi di seguito elencati:

- sanzioni irrogate da ARERA, AGCM o da altre Autorità Pubbliche;
- le rettifiche di valori di attività finanziarie;
- costi connessi all'erogazione di liberalità;
- costi pubblicitari e di marketing, ad esclusione di oneri che derivino da obblighi posti in capo ai concessionari la cui copertura non sia assicurata da disposizioni specifiche;
- costi capitalizzati;
- poste relative agli sconti sui consumi elettrici riconosciuti ai dipendenti del settore elettrico, in coerenza con le disposizioni dell'articolo 27 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 116.;
- in relazione ai costi per l'incentivazione all'esodo dei dipendenti, in riferimento agli effettivi utilizzi del relativo fondo, in luogo degli accantonamenti, si prevede: a) l'integrale copertura della quota relativa al contributo versato all'INPS per il pagamento della pensione anticipata, riflesso di disposizioni normative primarie; b) la parziale copertura, nella misura del 70%, della quota di incentivazione propriamente detta, frutto di contrattazione tra impresa e dipendente, la cui copertura integrale potrebbe ridurre l'incentivo dell'impresa a contenerne l'ammontare complessivo.

In linea generale, non sono riconosciuti costi che non rientrano nei casi precedenti e che possano essere derivati alle imprese dalla mancanza da parte del legale rappresentante della diligenza del buon padre di famiglia.

11 Interessi attivi per partite infragruppo

Sono ammessi finanziamenti infragruppo che avvengano a valori di mercato ai sensi dell'allegato alla deliberazione ARERA 137/2016/R/com e s.m.i. (TIUC) che non generino oneri impropri per l'utenza elettrica.

Nel caso in cui ci siano finanziamenti infragruppo "infruttiferi", si procede al calcolo degli interessi attivi figurativi, calcolati sul totale dei crediti finanziari e non verso imprese collegate, correlate e controllate, compresi gli altri crediti (società cedute a parti correlate) applicando i tassi della Banca Centrale Europea.

12 Altri ricavi e proventi

Non vengono ammessi a reintegro i contributi in c/esercizio da parte della CSEA relativi ai ricavi da integrazione tariffaria.

Non vengono ammessi a reintegro i costi correlati ai ricavi relativi alla manutenzione dell'illuminazione pubblica in quanto non inerenti all'esercizio elettrico.

13. Unbundling contabile ai sensi del TIUC deliberato dall'Autorità

Non vengono ammessi a reintegro i costi relativi alle "Attività diverse" - comma 4.2 del TIUC, sia quelli direttamente attribuibili ad esse, sia i costi relativi al ribaltamento dei servizi comuni e delle funzioni operative condivise su tali attività, così come comunicati nei prospetti definitivi inviati all'Autorità ai fini della raccolta dati *unbundling*.